



Sent. n. 159/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37362** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, l'XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti;

nonché contro:

- **Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Visto il D.Lgs. n. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 9 luglio 2024, l'Avv. Adriana Anelli - in sostituzione dell'Avv. Silvia Solimando e dell'Avv. Emilio Solimando - per il ricorrente e l'Avv. Marcella Mattia - in sostituzione dell'Avv. Ilaria De Leonardis - per l'I.N.P.S. mentre nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023, il Sig. XXX ha dedotto:

i) di essere un *ex primo maresciallo* luogotenente dell'Esercito Italiano, cessato dal servizio per infermità il 2 febbraio 2016 e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata dall'I.N.P.S. di Bari sulla base dei valori stipendiali previgenti rispetto ai miglioramenti economici disposti per il Comparto delle Forze Armate dal successivo D.P.R. n. 40 del 15 marzo 2018;

ii) di aver diffidato, in data 10 febbraio 2022, l'I.N.P.S. e l'Amministrazione di appartenenza alla rideterminazione della prestazione previdenziale in parola per ricalcolo della retribuzione pensionabile, alla decorrenza ed alle successive scadenze, in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal D.P.R. 40/2018 per il triennio economico e normativo 2016-2018;

iii) che, con nota dell'11 febbraio 2022, l'I.N.P.S. ha comunicato di non poter accogliere l'istanza non avendo ricevuto dal C.N.A. dell'Esercito il flusso telematico e cartaceo che certificasse le nuove eventuali retribuzioni liquidate ai sensi del D.P.R. 40/2018;

iv) che il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito ha dato atto di aver già provveduto al detto adempimento in data 14 dicembre 2021;

v) che la propria prestazione previdenziale è rimasta immutata rispetto alla

		liquidazione originaria.	
		Il ricorrente ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)	
		<i>accertare e dichiarare il diritto del sig. XXX alla rideterminazione del</i>	
		<i>trattamento di quiescenza in godimento - iscrizione n. XXX - in ragione dei</i>	
		<i>miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n. 40/2018 per il triennio</i>	
		<i>economico e normativo 2016-2018; b) condannare l'Inps (gestione ex</i>	
		<i>INPDAP) alla conseguente riliquidazione della pensione in argomento alla</i>	
		<i>sua decorrenza ed alle scadenze successive, nonché alla corresponsione delle</i>	
		<i>differenze [di] rateo maturate e a maturarsi dal 01.03.2016 al soddisfo, oltre</i>	
		<i>aumenti perequativi ed interessi come per legge. c) Con vittoria di compenso</i>	
		<i>del giudizio, da distrarsi in favore dei [...] procuratori che si dichiarano</i>	
		<i>anticipatari”.</i>	
		2. In data 4 ottobre 2023, il Ministero della Difesa - Centro Nazionale	
		Amministrativo dell'Esercito ha depositato una memoria difensiva, nella quale	
		ha eccepito di aver espletato tutte le attività di propria competenza -	
		evidenziando come spetti esclusivamente all'I.N.P.S. il compito di procedere	
		alla liquidazione di quanto dovuto - ed ha chiesto di: “ <i>dichiarare il</i>	
		<i>soddisfacimento dell'istruttoria di pertinenza da parte dell'Amministrazione</i>	
		<i>Militare e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio”.</i>	
		3. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 31	
		ottobre 2023, nella quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso - sul rilievo	
		dell'impossibilità di provvedere alla riliquidazione del trattamento di	
		quiescenza riveniente dall'applicazione dei miglioramenti economici disposti	
		dal D.P.R. 40/2018 fino alla ricezione da parte della Direzione Provinciale di	
		Lecce del formato cartaceo del modello PA04 del 2016 aggiornato con i	
		3	

	miglioramenti economici - nonché la prescrizione delle differenze sui ratei	
	mensili maturati nel periodo antecedente il quinquennio dalla data di messa in	
	mora ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, rassegnando le	
	seguenti conclusioni: “- <i>in relazione alla domanda di riliquidazione della</i>	
	<i>pensione del ricorrente, accertare e dichiarare l'infondatezza della stessa con</i>	
	<i>ogni conseguenziale provvedimento, non potendo l'INPS provvedere alla</i>	
	<i>riliquidazione ed ai calcoli necessari, senza il PA04 che deve essere trasmesso</i>	
	<i>dall'Amministrazione di appartenenza, - in ogni caso, dichiarare prescritte le</i>	
	<i>pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovute e non</i>	
	<i>riscosse, relative al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di</i>	
	<i>costituzione in mora; - in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo</i>	
	<i>di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di</i>	
	<i>riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del</i>	
	<i>maggior danno; - spese rifuse”.</i>	
	4. All'udienza del 10 novembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine	
	all'I.N.P.S. per comunicare gli esiti delle verifiche amministrative preordinate	
	alla definizione bonaria della controversia.	
	5. In data 27 novembre 2023, la difesa dell'I.N.P.S. ha depositato copia della	
	determina n. XXX recante la riliquidazione del trattamento di quiescenza del	
	ricorrente.	
	6. All'udienza del 5 dicembre 2023, questo Giudice ha assegnato termine	
	all'I.N.P.S. per il deposito di copia del cedolino di pensione relativo alla	
	corresponsione degli arretrati del trattamento di quiescenza del Sig. XXX in	
	seguito alla riliquidazione disposta con determina n. XXX nonché di copia del	
	modello PA04 all'uopo utilizzato.	
	4	

	7. In data 22 gennaio 2024, l'I.N.P.S. ha depositato copia del cedolino di pensione relativo alla corresponsione degli arretrati del trattamento di quiescenza del Sig. XXX in seguito alla riliquidazione disposta con determina n. XXX nonché copia di tale determina e del modello PA04 all'uopo utilizzato.	
	8. In data 4 marzo 2024, la difesa del ricorrente ha depositato delle note d'udienza con allegata documentazione.	
	9. All'udienza del 5 marzo 2024, questo Giudice ha assegnato termine al Sig. XXX per il deposito di note difensive scritte recanti rilievi critici sulla sopravvenuta riliquidazione del suo trattamento di quiescenza nonché distinto termine all'I.N.P.S. ed al Ministero della Difesa per il deposito di note scritte di replica.	
	10. In data 25 marzo 2024, la difesa del ricorrente ha depositato le note difensive autorizzate con allegata documentazione.	
	11. In data 12 aprile 2024, l'I.N.P.S. ha depositato le note di replica nonché il modello PA04.	
	12. All'udienza del 19 aprile 2024, questo Giudice ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare una relazione in ordine ai rilievi critici formulati dalla difesa del Sig. XXX con riguardo alla riliquidazione dell'importo annuo lordo del trattamento di quiescenza spettante dal 1° gennaio 2018.	
	13. In data 13 maggio 2024, il Ministero della Difesa ha depositato la propria memoria con i relativi allegati.	
	14. In data 22 maggio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato delle note d'udienza e dei prospetti di calcolo.	
	15. All'udienza del 30 maggio 2024, questo Giudice ha assegnato termine all'I.N.P.S. per il deposito di note scritte sulle due questioni relative ai rilievi	
	5	

	del ricorrente in ordine alla determinazione - ai fini della riliquidazione del	
	trattamento di quiescenza dal 1° gennaio 2018 - dei valori relativi all'importo	
	aggiuntivo pensionabile e dell'importo del beneficio relativo ai sei scatti di cui	
	al D.Lgs. 165/1997.	
	16. In data 29 giugno 2024, l'I.N.P.S. ha depositato le proprie note difensive,	
	unitamente ad una relazione istruttoria.	
	17. All'udienza del 9 luglio 2024, l'Avv. Adriana Anelli si è riportata agli	
	scritti difensivi ed in particolare alle note d'udienza del 22 maggio 2024,	
	insistendo per l'accoglimento delle relative conclusioni e, in subordine, della	
	C.T.U. nonché, in ogni caso, per la condanna delle amministrazioni convenute	
	al pagamento delle spese di lite mentre l'Avv. Marcella Mattia si è riportata	
	agli atti di causa ed ha insistito per l'accoglimento delle relative conclusioni,	
	opponendosi all'ammissione della C.T.U. siccome esplorativa e rimettendosi	
	alle determinazioni del giudicante in ordine alle spese di lite.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	18. In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione	
	passiva (<i>rectius</i> : di carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in	
	giudizio) formulata dal Ministero della Difesa, che ha evidenziato l'esclusiva	
	competenza dell'I.N.P.S. rispetto alla liquidazione del trattamento di	
	quiescenza del ricorrente.	
	Invero, l'Istituto Previdenziale (e, in precedenza, l'I.N.P.D.A.P., poi confluito	
	nell'I.N.P.S. ex D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha assunto la competenza alla	
	diretta determinazione del trattamento di quiescenza del personale delle Forze	
	6	

armate - salvo il caso del personale che transita in posizione di ausiliaria - a

far data dal 1° gennaio 2010 (art. 2, commi 1 e 3, L. 335/1995 e circolare

I.N.P.D.A.P. n. 19 del 18 settembre 2009, relativa all'Esercito Italiano).

Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti del giudizio consta la

cessazione del Sig. XXX dal servizio quale militare di carriera in data 2

febbraio 2016.

Pertanto, l'eccezione sollevata dal Dicastero è fondata.

19. Tanto precisato, ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del

contendere in ordine alle domande del ricorrente relative alla riliquidazione

della quota “A” del trattamento di quiescenza con decorrenza, rispettivamente,

dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017.

Infatti “la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal

Giudice allorquando venga a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla

domanda giudiziale, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto

tra le parti con conseguente venir meno della necessità della pronuncia

giudiziale, di tal che essa postula la composizione della lite ed il venir meno,

in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla

prosecuzione del giudizio, tale situazione di perfetta rimozione di ogni

ragione di contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti

interessate affinché, anche sulla rilevanza giuridica della vicenda

sopraggiunta, si sia determinato l'obiettivo venir meno della necessità della

pronuncia giudiziale” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre

2007, n. 938).

Nel caso di specie, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento di

quiescenza consta dalla determina n. XXX depositata dall'Istituto

	Previdenziale, che ha altresì prodotto copia del cedolino relativo alla	
	corresponsione degli arretrati.	
	Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha dato atto - nell'udienza del 30 maggio	
	2024 - del venir meno delle ragioni di contrasto in relazione all'ammontare	
	della pensione dell'interessato all'esito della riliquidazione disposta	
	dall'I.N.P.S. con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1°	
	gennaio 2017.	
	20. Le residue ragioni di contrasto tra le parti attengono alla misura della	
	riliquidazione del trattamento di quiescenza del Sig. XXX disposta	
	dall'I.N.P.S. con decorrenza dal 1° gennaio 2018.	
	Nello specifico, i rilievi critici formulati dall'interessato in seguito	
	all'adozione della determina I.N.P.S. n. XXX, e riferiti all'ammontare della	
	pensione riliquidata dal 1° gennaio 2018, attengono:	
	- all'ammontare della retribuzione pensionabile rilevante per il computo	
	della quota "A" (e segnatamente della <i>"retribuzione annua lorda"</i> e	
	dell' <i>"importo aggiuntivo pensionabile"</i>);	
	- all'ammontare del beneficio dei c.d. <i>"sei scatti"</i> previsto dall'art. 4 D.Lgs.	
	165/1997.	
	Le censure articolate dal ricorrente sono infondate e non possono trovare	
	accoglimento.	
	20.1. Per quanto attiene al preteso maggior ammontare della retribuzione	
	pensionabile alla luce dei miglioramenti stipendiali introdotti dal D.P.R.	
	40/2018 è necessario tener conto di quanto affermato in altra pronuncia di	
	questa Sezione.	
	Infatti, come condivisibilmente osservato: <i>"L'art. 2 del [...] d.P.R. [40/2018]</i>	
	8	

	<i>ha previsto che il valore del punto parametrico di cui all'art. 2 del D. lgs. n.</i>	
	<i>193/2003, come rideterminato dall'art. 2 del d.P.R. n. 185/2010, è fissato in</i>	
	<i>euro 174,62 annui lordi per il 2016, in euro 175,71 annui lordi per il 2017, e</i>	
	<i>in euro 178,05 annui lordi per il 2018 (tale punto costituisce una sorta di unità</i>	
	<i>di misura che va moltiplicata, onde determinare il trattamento stipendiale del</i>	
	<i>personale delle Forze armate, per il parametro stipendiale di riferimento</i>	
	<i>fissato per ciascun grado o qualifica); e che a decorrere dal 1° gennaio 2016,</i>	
	<i>per il “Primo Maresciallo Luogotenente” il parametro stipendiale fosse</i>	
	<i>139,00” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 10 febbraio 2021, n. 102).</i>	
	Orbene, il grado di “Primo Maresciallo Luogotenente” non è contemplato	
	dalle tabelle di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 2 D.P.R. 40/2018 (relative ai nuovi	
	parametri da applicare, rispettivamente, dal 1° ottobre 2017 e dal 1° gennaio	
	2018).	
	L'assenza di tale grado nelle menzionate tabelle delimita l'ambito applicativo	
	dell'art. 3, comma 2, D.P.R. 40/2018 secondo cui: “ <i>I benefici economici</i>	
	<i>risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti</i>	
	<i>integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque</i>	
	<i>cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente</i>	
	<i>decreto [...]”.</i>	
	Pertanto, l'Amministrazione - in sede di applicazione della regola testé	
	richiamata per il ricalcolo dello stipendio annuo lordo rilevante ai fini della	
	determinazione dell'ultima retribuzione al 1° gennaio 2018 - ha correttamente	
	applicato il valore del punto parametrico desumibile dalla corrispondente	
	tabella (e pari ad Euro 108,79) al parametro (139) corrispondente al grado di	
	“Primo Maresciallo Luogotenente” ricoperto dal Sig. XXX al momento della	
	9	

	cessazione dal servizio, quantificando l'importo complessivo in Euro	
	24.748,95.	
	Tale criterio di calcolo appare in linea con la considerazione che - rispetto alla	
	determinazione dello stipendio annuo lordo rilevante ai fini della	
	riliquidazione della pensione dal 1° gennaio 2018 dei militari dell'Esercito	
	Italiano cessati nell'anno 2016 con il grado suddetto - il solo “ <i>beneficio</i>	
	<i>economico</i> ” riveniente dall'art. 2, comma 4, D.P.R. 40/2018 è costituito	
	dall'incremento del valore del punto parametrale.	
	20.2. La pretesa del ricorrente relativa alla rideterminazione della base	
	pensionabile mediante l'applicazione di un importo aggiuntivo pensionabile	
	pari ad Euro 3.709,80 (in luogo di quello di Euro 3.170,76 utilizzato	
	dall'Amministrazione) non può trovare accoglimento.	
	L'ammontare indicato dal ricorrente (Euro 3.709,80) discende, infatti,	
	dall'applicazione su dodici mensilità dell'ammontare di Euro 309,15 mensili	
	attribuito dall'art. 4 D.P.R. 40/2018 - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - ai soli	
	titolari dei gradi di “ <i>Primo Maresciallo</i> ” e di “ <i>Primo Maresciallo con 8 anni</i>	
	<i>nel grado</i> ”.	
	Orbene, considerato che il grado di “ <i>Primo Maresciallo Luogotenente</i> ” -	
	vantato dal Sig. XXX al momento della cessazione dal servizio - non rientra	
	tra quelli interessati dall'aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile	
	disposto dall'art. 4 D.P.R. 40/2018, l'Amministrazione ha correttamente	
	continuato ad applicare ai fini del computo di tale voce su base annua	
	(quantificata in Euro 3.170,76) la somma di Euro 264,23 mensili prevista	
	dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 185/2010.	
	Quanto precede appare in linea con il rilievo secondo cui - ai fini del computo	
	10	

	dell'importo aggiuntivo pensionabile per la riliquidazione della pensione dal	
	1° gennaio 2018 - l'art. 4 D.P.R. 40/2018 non introduce alcun " <i>beneficio</i>	
	<i>economico</i> " per coloro che, alla data di cessazione dal servizio, vantavano il	
	grado di " <i>Primo Maresciallo Luogotenente</i> ".	
	20.3. La censura del ricorrente afferente all'ammontare del beneficio dei c.d.	
	" <i>sei scatti</i> " previsto dall'art. 4 D.Lgs. 165/1997 risulta formulata, per la prima	
	volta, in seguito all'adozione della determina I.N.P.S. n. XXX.	
	Ritiene, peraltro, questo Giudice che tale circostanza non costituisca elemento	
	ostativo allo scrutinio della domanda <i>de qua</i> , avuto riguardo al principio di	
	concentrazione della tutela dei diritti soggettivi nel processo contabile (art. 3	
	c.g.c.) nonché al rispetto del principio del contraddittorio (art. 7, comma 2,	
	c.g.c. e art. 101 c.p.c.) assicurata, nel caso di specie, mediante l'assegnazione	
	di termini per note scritte all'I.N.P.S., che ha specificamente preso posizione	
	su tale punto. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla posizione del	
	Ministero della Difesa al quale il giudicante ha ordinato il deposito di una	
	relazione esplicativa in ordine ai rilievi critici del ricorrente rispetto alla	
	riliquidazione dell'importo annuo lordo del trattamento di quiescenza dal 1°	
	gennaio 2018.	
	Tanto precisato, si rileva l'infondatezza anche di tale pretesa del Sig. XXX.	
	Sul punto, è dirimente il rilievo per cui, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 165/1997, il	
	beneficio dei c.d. " <i>sei scatti</i> " va calcolato " <i>all'atto della cessazione dal</i>	
	<i>servizio</i> " sicché - ai fini del computo dello stesso - viene in rilievo	
	l'ammontare del trattamento di attività goduto nell'anno di collocamento in	
	congedo.	
	Pertanto, l'incremento della corrispondente somma può discendere da	
	11	

	eventuali miglioramenti previsti dalla contrattazione collettiva per tale anno -	
	com'è avvenuto nel caso di specie, stante l'aumento del detto importo da Euro	
	3.808,32 ad Euro 3.821,34 - ma non da miglioramento afferenti ad annualità	
	successive a quella del collocamento in congedo.	
	21. In applicazione del principio per cui la declaratoria di difetto di	
	legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda	
	(v. Corte di cassazione, Sez. II, 26 marzo 2013, n. 7625) - e tenuto altresì conto	
	dell'applicabilità dell'art. 152- <i>bis</i> disp. att. c.p.c., in forza del richiamo	
	contenuto nell'art. 158 c.g.c. - va disposta la liquidazione, in favore del	
	Ministero della Difesa ed a carico del ricorrente, delle spese di lite che si	
	quantificano in Euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori di legge.	
	22. Attesa la fondatezza solo parziale della domanda del ricorrente relativa	
	all'applicazione dei benefici introdotti dal D.P.R. 40/2018 ai fini della	
	riliquidazione del trattamento di quiescenza, ricorrono i presupposti per la	
	compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il Sig. XXX e l'I.N.P.S.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37362 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;	
	2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande	
	del ricorrente relative alla riliquidazione della quota "A" del trattamento di	
	quiescenza con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1°	
	gennaio 2017;	
	3) respinge le domande del ricorrente relative al ricalcolo del trattamento di	

	quiescenza riliquidato dall'I.N.P.S. a far data dal 1° gennaio 2018 giusta	
	determina n. XXX;	
	4) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del	
	Ministero della Difesa, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) oltre	
	accessori di legge;	
	5) dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e	
	l'I.N.P.S.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.	
	Depositata il 24.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 24.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 24.07.2024	Il Funzionario

[illegible]